



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SASSARI

Prot. nr. 11362

SASSARI, li 27.06.2007

IL DIRETTORE COORDINATORE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
- VISTO il decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000 Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. 11 del 12 febbraio 2002, tuttora vigente per la I e la II fascia delle graduatorie permanenti, salvo il divieto, previsto dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 143/04, di utilizzare, quale titolo di accesso, l'abilitazione conseguita presso le S.S.I.S.;
- VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2004/05; ed in particolare l'art. 2 con cui sono stati indetti i corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione, idoneità all'insegnamento e del diploma di specializzazione sul sostegno;
- VISTO l'art. 8-novies della legge 186 del 27 luglio 2004, che detta norme di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella sopraccitata legge n. 143/04;
- VISTO l'art. 1- novies della legge n. 43 del 31 marzo 2005 di modifica della tabella di valutazione dei titoli allegata alla citata legge n. 143/04;
- VISTO il D.D.G. 31 marzo 2005 con cui sono state disposte l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, ex lege n. 124/99 per gli anni scolastici 2005/06 e 2006/07;
- VISTI il D.M. 100 dell'8 novembre 2004, il D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 e il D.M. 85 del 17 marzo 2005;
- VISTO il D.M. n. 73 del 17 febbraio 2006 con cui i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, COBASLID, - attivati presso le accademie di Belle Arti - sono equiparati ai corsi universitari di specializzazione all'insegnamento secondario S.S.I.S.;
- VISTO il D.M. n.56 del 31.ottobre 2006, come integrato dal D.M. n. 11 del 30 gennaio 2007, concernente l'attivazione di corsi di specializzazione sul sostegno per i docenti abilitati con i citati corsi COBASLID;



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SASSARI

VISTA la normativa comunitaria di cui alle direttive 89/48 CEE e 92/51 CEE che prevede il reciproco riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea;

VISTO il D.M. n. 27 del 15 marzo 2007 (Legge n.143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n.186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296) con cui viene approvata la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado;

VISTO il D. D. G. datato 16.03.2007 che disciplina l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) succitate per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09;

VISTI il DD.MM. nn. 49 e 50 datati 06/06/2007, concernente l'iscrizione a pieno titolo nelle succitate graduatorie ad esaurimento dei soggetti richiedenti l'iscrizione con riserva ai sensi dell'art. 8 del medesimo D.D.G. 16.03.2007 ;

RITENUTO di dover procedere al riconoscimento dei titoli di riserva, in applicazione dell'art.1, co. 8 del citato DDG 16/03/07, e della nota n. 12588 datata 15.06.07 del M.P.I.- Dir. Gen. Per il personale della scuola, nei confronti dei candidati iscritti alle liste di collocamento di cui all'art. 8 della L. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione, salvo che non abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione. Quanto sopra fatto salvo l'emergere di diverse risultanze circa la sussistenza dei requisiti in parola, a conclusione delle verifiche avviate presso i competenti Centri per l'impiego;

CONSIDERATO che, per gli aspiranti che hanno dichiarato titoli di servizio prestatato all'estero, sarà effettuato un aggiornamento della posizione e punteggio in graduatoria , una volta pervenuto l'esito della relativa valutazione da parte della Commissione la cui costituzione è demandata alla Direzione Generale dell'USR della Sardegna;

VALUTATE le domande presentate dagli aspiranti all'inclusione, trasferimento, aggiornamento del punteggio o mantenimento – reinserimento della propria posizione nelle graduatorie di cui trattasi relative alle scuole di ogni ordine e grado;

RITENUTO di dover procedere, in ottemperanza alle disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 11 e 12 del citato D.D.G. del 16/03/2007, alla dichiarazione di inammissibilità della domanda ovvero all'esclusione degli aspiranti di cui agli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SASSARI

VISTO l'art. 13 del suindicato D. D. G. del 16/03/2007, che prevede la pubblicazione all'albo di quest'Ufficio delle graduatorie ad esaurimento provvisorie integrate ed aggiornate secondo le disposizioni richiamate;

DECRETA

ai sensi dell'art. 13 del D. D. G. datato 16/03/2007, di cui in premessa, sono pubblicate in via provvisoria le graduatorie ad esaurimento per il personale educativo e docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado di questa provincia, allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante unitamente agli elenchi degli aspiranti la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ovvero esclusi.

Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo di questo Centro Servizi Amministrativi, può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

Avverso i provvedimenti dichiarativi dell'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero dell'esclusione dalla procedura è invece esperibile, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T. A. R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

f/to **IL DIRETTORE COORDINATORE**
Dott Luca De Santis

All'Albo SEDE
p. c.
All'Ufficio Scolastico Regionale V.le Regina Margherita n. 6 CAGLIARI
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche della Provincia di SASSARI
Alle OO. SS. Comparto Scuola LORO SEDI